

**ADEGUAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI PERITI, CONSULENTI TECNICI, INTERPRETI E
TRADUTTORI PER LE OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN
MATERIA CIVILE E PENALE.**

(Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988 n. 352)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, che ha approvato le tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e variabili dei periti e dei consulenti tecnici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n. 103, che ha proceduto all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori;

Considerato che l'art. 10 della legge citata prevede che ogni tre anni può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o commisurati al tempo spettanti alle citate categorie, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente;

Considerato che la misura degli onorari predetti non appare più adeguata;

Ritenuta pertanto l'opportunità di procedere al suo adeguamento;

Valutata la variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal dicembre 1984 al dicembre 1987, e comunicata con nota n. 6840 in data 6 aprile 1988;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro;

DECRETA:

Articolo 1.

Gli onorari di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono stabiliti nella misura di L. 18.000 per la prima vacanza e di L. 10.000 per ciascuna delle vacanze successive.

Articolo 2.

Le tabelle approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto.

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del cap. 1589 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1988 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1988

COSSIGA

VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

AMATO, Ministro del tesoro

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1988

Registro n. 41 Giustizia, foglio n. 105